

Al Responsabile del procedimento

Ing. Stefano Bargiotti

**Al Dirigente responsabile del Settore
Amministrazione, Affari legali e
Finanza**

Dott. Rex De Bono

e p.c. **Al Dirigente responsabile dell'Ufficio
Servizi comuni e servizi tecnici**

Ing. Giulio Margarita

**Al Dirigente responsabile dell'Ufficio
Acquisti e contratti**

Dott.ssa Carla Maria Caporilli

**Al Dirigente responsabile dell'Ufficio
Risorse Umane**

Dott.ssa Francesca Marra

**All'Ufficio ragioneria, contabilità e
bilancio**

Loro Sedi

Oggetto: Determina a contrarre in ordine alla proroga tecnica della durata del contratto per il servizio di posta elettronica (PEL), in essere con Telecom Italia S.p.A. a seguito di adesione al Contratto Quadro (SPC) di Consip S.p.A. – CIG Z4B1B5CD02

Riferimenti:

- Determina ANSF prot. n. 008850/2016 del 12/08/2016
- Determina ANSF prot. n. 009644/2017 del 07/09/2017
- Determina ANSF prot. n. 013131/2018 del 03/08/2018
- Nota del RUP prot. n. 15216 del 01/08/2019
- Richiesta di acquisto prot. n. 17369 del 5.9.2019.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che, all'articolo 4, ha istituito l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF);

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come corretto e rinominato dal D.Lgs. n. 56/2017 e da ultimo modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte allo stato applicabile;

visti l'art. 26 Legge n. 488/1999 e l'art. 58 Legge n. 388/2000, l'art. 1, commi 449 e ss., Legge n. 296/2006, il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, e la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016), nonché l'ulteriore normativa in materia di razionalizzazione della spesa pubblica;

visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" che all'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali, destinata ad acquisire le competenze di ANSF ed a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

visto il comma 19 del predetto articolo 12, per effetto del quale: "... omissis... Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF...omissis....Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati";

visto il decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, recante Attuazione della Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione), pubblicato nella G.U.R.I. del 10.6.2019, n. 134, e in particolare l'articolo 31, comma 6, per effetto del quale, "ai sensi dell'articolo 12, comma 19, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con L. 16 novembre 2018, n. 130, nelle more della piena operatività di ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi del presente decreto sono svolte dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) già istituita ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162";

considerato che non è ancora intervenuta la piena operatività di ANSFISA e che, pertanto, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 12, comma 19, quarto periodo, decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, le funzioni e le competenze in materia di sicurezza ferroviaria, ivi incluse le connesse attività di carattere strumentale, continuano ed essere svolte da ANSF ai sensi del combinato disposto di detto articolo 12, comma 19, e dell'art. 31, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2019 sopracitati;

considerato altresì che a seguito della piena operatività di ANSFISA, la cui data verrà determinata con il predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ANSFISA stessa acquisirà le competenze di ANSF e succederà a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere di ANSF, restando in ogni caso validi ed efficaci gli atti posti in essere da quest'ultima, così come ogni rapporto giuridico attivo e passivo connesso o strumentale all'espletamento delle funzioni ANSF;

visto il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34 (“Regolamento concernente l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162”);

visto il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35 (“Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162”);

visto il D.P.R. 3 Marzo 2009, n. 36 (“Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 162”);

visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2019, reg. 1 fog. 64, con il quale è stato conferito all'Ing. Marco D'Onofrio l'incarico di Direttore di ANSF, per la durata di tre anni, fermo quanto previsto all'art. 12, commi 1, 2 e 19 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109;

visto il D.D. ANSF Prot. n. 0010791 del 28 giugno 2018, di adozione del “Regolamento acquisti dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie”;

viste la Determina ANSF prot. n. 008850/2016 del 12/08/2016, con la quale è stata disposta l'acquisizione del servizio di Posta Elettronica (PEL) con il fornitore Telecom Italia S.p.A. mediante adesione al Contratto Quadro per la “fornitura dei servizi di posta elettronica (PEL) e posta elettronica certificata (PEC) nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC)”, nonché le successive Determina ANSF prot. n. 009644/2017 del 7/9/2017 e Determina ANSF prot. n. 013131/2018 del 03/08/2018, con le quali il predetto contratto è stato prorogato sino all'11 settembre 2019;

vista altresì la Determina ANSF prot. n. 12387 del 24/06/2019, con la quale, al fine di soddisfare il fabbisogno futuro, è stata disposta l'adesione alla Convenzione Servizi di Posta elettronica (PEL) - Lotto 1, stipulata con Aruba S.p.A. attivata in data 30/04/2019 e con durata sino al 30/04/2021;

considerato, tuttavia, che in esecuzione di detta ultima Determina, il RUP ha avviato le attività preliminari per l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, attività che si sono concluse con l'approvazione del Progetto esecutivo dei servizi necessari al fabbisogno dell'Agenzia e l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura prot. n. 0016175/2019 del 09/08/2019 e che il fornitore, con l'emissione del Progetto esecutivo, ha stimato le tempistiche della preliminare progettazione esecutiva in 42 giorni lavorativi, con conclusione prevista per il 9/10/2019, termine che rientra, come da convenzione, nei 4 mesi decorrenti dall'emissione dell'ordinativo di fornitura per il servizio di migrazione;

visto che con la Nota prot. n. 15216 del 01/08/2019, il Responsabile del Procedimento, nominato con la Determina ANSF prot. n. 013131/2018 del 03/08/2018 ha evidenziato la necessità di prorogare la durata dell'attuale contratto in essere per n. 2 (due) mesi decorrenti dalla prossima scadenza dell'11 settembre 2019, ciò al fine di consentire di completare le attività di adesione alla nuova Convenzione Consip S.p.A. e di migrazione dei relativi servizi;

considerato che è imminente la scadenza del contratto allo stato in essere, fissata per il prossimo 11 settembre 2019, e che deve essere garantita la continuità del servizio sino al perfezionamento dell'adesione alla Convenzione Consip S.p.A.;

vista la Richiesta di Acquisto in riferimento prot. n. n. 17369 del 5.9.2019 ed i relativi allegati, con al quale si chiede di procedere alla proroga di 2 (due) mesi della durata del contratto in essere per i servizi di posta elettronica PEL con il fornitore Telecom Italia S.p.A, in scadenza l'11 settembre 2019, salvo la previsione di una clausola di recesso anticipato in caso di completamento della migrazione prima di tale data;

vista l'entità del fabbisogno della fornitura dei servizi dettagliati nella citata Nota del RUP in riferimento, pari ad una spesa totale pari ad € 795,00=, oltre IVA, per 2 mesi di proroga della durata;

considerato che nell'ambito normativo della razionalizzazione della spesa pubblica:

- a) l'art. 1, comma 450, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, *come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018*: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207..omissis";
- b) l'art. 1, comma 512, legge 28 dicembre 2015, n. 208, *come modificato dall'articolo 1, comma 419, lettera a) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, così dispone: "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti"*;

ritenuto, pertanto, che, (i) in considerazione del valore dell'approvvigionamento, (ii) accertato, altresì, che l'esigenza può essere soddisfatta mediante un approvvigionamento originato dall'adesione al Contratto Quadro della Consip S.p.A. e necessaria per la definizione dell'adesione al nuovo strumento della Convenzione della Consip S.p.A., (iii) vista in ogni caso l'esigenza di garantire la continuità del servizio di posta elettronica (PEL), debba procedersi mediante una proroga temporale della durata del contratto in essere con l'attuale fornitore, Telecom Italia S.p.A., per il tempo strettamente necessario sino al completamento della migrazione al nuovo fornitore Aruba S.p.A., quindi dall'11 settembre 2019 per 2 (due) mesi;

ritenuto, infine, che il valore della fornitura del servizio di posta elettronica (PEL) per la durata della proroga tecnica, dal 12 settembre 2019 all'11 novembre 2019 è pari ad un importo massimo stimato di € 795,00=, al netto di IVA;

rilevato che sussistono i presupposti, nel caso di specie, per fare ricorso ad una "proroga tecnica" della durata del contratto iniziale, ovvero – come affermato in proposito dalla giurisprudenza amministrativa – di "assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente", il cui strumento di affidamento, nel caso di specie, è in corso di perfezionamento mediante adesione alla Convenzione Consip S.p.A. aggiudicata con procedura ad evidenza pubblica attesa, nel caso di specie, la sussistenza dell'esigenza primaria della continuità dell'azione amministrativa e, quindi, dell'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Agenzia;

ritenuto, pertanto, di acquisire la disponibilità dell'attuale fornitore alla estensione della durata del contratto in essere e del conseguente incremento delle prestazioni del servizio di posta elettronica (PEL), ferme ed invariate le condizioni contrattuali ed economiche vigenti tra le parti;

accertato che la copertura finanziaria dell'acquisizione sarà assicurata imputandone i costi sul capitolo di spesa "1.03.02.19.001.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni";

tenuto conto che le esigenze rappresentate nelle citate Nota del RUP e Richiesta di Acquisto e, quindi, la richiesta prestazionale oggetto dell'affidamento, afferiscono alle necessità di funzionamento e di operatività di ANSF nell'attuale struttura organizzativa, fermo restando pertanto la riserva di procedere – con separato provvedimento autorizzativo – per eventuali esigenze incrementalì per il funzionamento e l'operatività di ANSFISA;

Determina

- A) di procedere ad una proroga tecnica del contratto in essere con Telecom Italia S.p.A. avente ad oggetto l'affidamento di servizi di posta elettronica PEL, di cui all'Ordine Diretto di Acquisto prot. n. 010119/2016 del 29 settembre 2016 di adesione al Contratto Quadro per la fornitura dei servizi di posta elettronica (PEL) e posta elettronica certificata (PEC) nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC) in scadenza, in virtù delle proroghe disposte, in data 11 settembre 2019, per un periodo di 2 (due) mesi decorrenti da tale scadenza, salvo la previsione di una clausola di recesso anticipato in caso di completamento della migrazione prima di tale data, per un importo massimo stimato di € 795,00=, al netto di IVA;
- B) di predisporre tutto quanto necessario ed occorrente per disporre detta proroga tecnica al fine di garantire la continuità del servizio PEL e segnatamente di richiedere al fornitore Telecom Italia S.p.A. l'impegno alla proroga tecnica della durata del contratto in essere, dal 12 settembre 2019 all'11 novembre 2019, salvo la previsione di una clausola di recesso anticipato in caso di completamento della migrazione prima di tale data, fermo ed invariato ogni altro termine e/o condizione contrattuale ed economica;

- C) di dare mandato, pertanto, al Responsabile del Procedimento nominato con la Determina ANSF prot. n. 013131/2018 di procedere: i) allo scambio di proposta ed accettazione della estensione contrattuale mediante proroga tecnica della durata del contratto in essere secondo quanto sopra stabilito, nonché, comunque, ii) ad ogni adempimento di legge;
- D) di dare altresì atto che il costo complessivo dei servizi di cui sopra per la durata della proroga tecnica verrà imputato a valere sul capitolo di spesa "1.03.02.19.001.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni";
- E) di riferire l'esito delle attività di cui ai precedenti punti, nonché comunque dell'esecuzione contrattuale, affinché possa essere assunta ogni determinazione del caso in tempo utile ai fini della continuità del servizio.

Per i necessari adempimenti.

Il Direttore

Ing. Marco D'Onofrio



D'ONOFRIO MARCO
AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA
DELLE FERROVIE (ANSF)
05.09.2019 14:23:37
UTC



DE BONO REX
AGENZIA NAZIONALE
PER LA SICUREZZA
DELLE FERROVIE
(ANSF)
05.09.2019 14:15:01
UTC

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Via Alamanni, 2 50123 – FIRENZE Italia

Tel. +39 055 2989701 - 02 +39 06 41582379 + 39 06 48880621 Fax +39 055 2382509
www.ansf.gov.it agenzia.sicurezza@ansf.gov.it agenzia.sicurezza@pec.ansf.gov.it
codice fiscale 94165250484